

OGGETTO: incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-Casearia e dell'agroalimentare, ai sensi degli artt. 17 e 31 del D. Lgs. 81/2008

L'anno 2025, il giorno ____ del mese di ____ nella sede del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero- Casearia e dell'agroalimentare sita in Ragusa, S.P. 25 km. 5, fra:

Il Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-Casearia e dell'agroalimentare, C.F.92014370883 e P. IVA 01116410885, rappresentata dal Legale Rappresentante protempore Presidente del Consorzio Prof.ssa Cinzia Caggia nominata con D.A. n. 33/GAB del 31/03/2025 (che nel prosieguo del presente atto potrà essere indicato con il nome di "appaltante");

e

Il Professionista Ing. Salvatore Casano, nato a Vittoria il 10/12/1978 ed ivi residente in via del Quarantotto n.96, C.F. CSNSVT78T10M088P e P.IVA 01439120880, denominato nel prosieguo del presente atto "professionista R.S.P.P ".

In esecuzione della Det. n. del, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

L'appaltante affida al professionista, come sopra identificato, che accetta, l'incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero- Casearia e dell'agroalimentare, ai sensi degli artt. 17 e 31 del D. Lgs. 81/2008, ed in particolare:

- a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Il professionista svolgerà l'incarico cooperando con l'Ufficio Patrimonio e Funzionamento del Consorzio e gli altri Uffici preposti, osservando gli indirizzi e le istruzioni impartite dall'appaltante ove non in palese contrasto con la normativa vigente.

Art. 2 (modalità di espletamento dell'incarico)

L'assunzione dell'incarico di RSPP comprenderà i seguenti interventi di carattere ordinario:

- 1) incontri con il datore di lavoro per una verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche;
- 2) la verifica della presenza della documentazione d'obbligo relativa ad edifici e macchinari/attrezzature;

- 3) sopralluoghi presso i luoghi di lavoro dell'Appaltante volto a verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e valutare l'adeguatezza in termini di sicurezza e igiene del lavoro di eventuali nuovi luoghi di lavoro/attrezzature/macchinari;
- 4) partecipazione alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs 81/2008;
- 5) la proposta di misure preventive e protettive rispetto a nuovi rischi e l'individuazione dei sistemi di controllo di tali misure; sia su richiesta specifica dell'Ente, che informa il RSPP delle eventuali modifiche alle attività e strumentazioni in uso, sia autonomamente
- 6) la proposta dei programmi di formazione specifica dei lavoratori;
- 7) l'invio di circolari relative agli adempimenti in scadenza o alle nuove disposizioni normative;
- 8) gli accessi costanti al luogo di lavoro, finalizzati alla creazione/mantenimento di una rete stabile di comunicazione tra R.S.P.P., datore di lavoro, e se necessario medico competente. I relativi verbali d'accesso e/o incontro dovranno essere inoltrati al Consorzio dal professionista R.S.P.P. tramite posta elettronica. Per l'ordinario, i verbali dovranno essere redatti in duplice copia uno per il datore di lavoro, uno per il professionista, controfirmato dal RUP resp.le per la fase di esecuzione;
- 9) aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e supervisione del piano d'emergenza. Il professionista R.S.P.P. fornirà consulenza in merito alla rielaborazione del documento di valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;

Art. 3

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro e i dirigenti dell'Appaltante forniranno al servizio di prevenzione e protezione:

- comunicare i nominativi di: Dirigenti, Preposti, addetti al primo soccorso, e antincendio;
- comunicazione di qualsiasi variazione, da affidare a terzi all'interno della azienda trasformazioni o acquisto di nuovi macchinari oltre a quelli esistenti;
- adeguate ed esaurienti informazioni sulla natura dei rischi professionali;
- adeguate ed esaurienti informazioni sull'organizzazione del lavoro e la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- gli elaborati scritti relativi ai resoconti delle riunioni, gli elenchi delle documentazioni mancanti o non complete, le relazioni tecniche sui sopralluoghi effettuati contenenti le segnalazioni di situazioni pericolose e/o non a norma, attestati di partecipazione agli incontri formativi;
- le prescrizioni degli organi di vigilanza.

Art. 4 (onorari)

Il professionista dichiara di essere soggetto al regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014 così come modificato dalla Legge 208/2015 e dalla Legge 145/2018. Quindi dichiara di non essere soggetto IVA e richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 1 comma 67 della Legge 190/2014.

L'ammontare del compenso spettante al professionista comprensivo dell'onorario, delle spese, di cui ai commi precedenti, si presume possa essere quantificato in onorario Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) più gli oneri per Cassa Ingegneri fissata al 4% pari a Euro 108,00 (centootto/00) per un totale fattura di Euro 2.808,00 (duemilaottocentootto/00).

Art. 5 (liquidazione dei compensi)

L'onorario, come determinato ai sensi del precedente articolo verrà corrisposto al professionista, all'emissione della fattura, per ciascun periodo di 12 mesi.

Art. 6 (segretezza e proprietà degli elaborati)

I documenti redatti rimarranno di proprietà della committenza, che ne farà l'utilizzo più opportuno, il professionista, si obbliga alla più completa segretezza peraltro già stabilita per legge.

Art. 7 (dimissioni e durata)

Nel caso in cui il professionista incaricato del servizio, non si attenga alle indicazioni formulate o sorgano divergenze con l'Amministrazione Committente, la stessa può procedere alla sospensione dell'incarico.

Nel caso invece di divergenze di vedute tra il professionista R.S.P.P e l'appaltante, il professionista R.S.P.P. rassegnerà immediatamente le dimissioni.

Nel caso di dimissioni per motivi di motivi di varia natura, il professionista invierà raccomandata A.R. all'appaltante, fornendo però un periodo di affiancamento al nuovo R.S.P.P. per un periodo di giorni 15. In tali ipotesi spetteranno al professionista i compensi maturati fino a quella data.

Il presente contratto ha durata di 1 (uno) anno dalla data della stipula, con possibilità di rinnovo mediante sottoscrizione di nuovo contratto, o rinnovo dello stesso con apposizione di nuove date e firme, per un successivo biennio, sino a un massimo di 36 mesi.

Art. 8 (controversie)

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione, saranno possibilmente definite in via amichevole. Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione in via amichevole, dette controversie saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, deferite ad un Collegio arbitrale, costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Appaltante, uno dal professionista ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato d'intesa fra le parti ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Competente. Il collegio arbitrale, alle cui spese di funzionamento provvederà la parte soccombente, giudicherà secondo le regole del diritto. Il Foro competente è quello dell'Appaltante, ovvero quello di Ragusa.

Art. 9

Con la firma della presente convenzione, il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione. Dichiara altresì di possedere tutti i requisiti previsti

dalle leggi vigenti per l'espletamento dell'incarico conferito con il presente contratto.

Art. 10

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, accettato e sottoscritto.

Data

Firma

(Per l'Azienda appaltante: Dr.)

Firma

(Il professionista R.S.P.P.)